Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 agosto 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

***Annuo** L. 45.000 - **Semestrale** L. 25.000*
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(7714)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1980, n. **430.**

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernenti la disciplina dell'autotrasporto di merci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta ».

Art. 3.

Fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e delle relative norme di esecuzione, il Ministro dei trasporti, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguar-

do all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina, con proprio decreto, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e il comitato centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni, il numero di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi da rilasciare per singoli veicoli a motore o per complessi e il riparto delle stesse per ciascuna provincia.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvede altresì a fissare i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 8 agosto 1980, n. **431**.

Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad affidare a imprese o consorzi di imprese, enti, istituti e tecnici specializzati, l'incarico di provvedere a tutto quanto occorra al fine di rimuovere i pericoli di inquinamento derivanti dal carico della motocisterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nel mare territoriale, in prossimità dell'isola di Tavolara, in Sardegna, nonché l'incarico di provvedere ai preliminari accertamenti, ai controlli in corso d'opera e alle verifiche dei risultati conseguiti, con apposite convenzioni stipulate dal Ministro della marina mercantile e approvate con suo decreto, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di appalti delle opere dello Stato, anche per quanto riguarda la consultazione del Consiglio di Stato.

Ai fini della scelta delle imprese o consorzi di imprese, degli enti, istituti e tecnici specializzati cui affidare i predetti incarichi, e dell'esame di fattibilità e di convenienza delle soluzioni ottimali da adottare, con riguardo anche alla neutralizzazione e allo smaltimento dei prodotti tossici od inquinanti, nonché ai fini della vigilanza sulla esecuzione dei lavori e della verifica dei risultati conseguenti, il Ministro della marina mercantile si avvarrà del parere della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 1979.

La regione Sardegna designa due esperti per integrare la composizione della Consulta ai fini delle attività di cui al precedente comma.

Per l'opera svolta in attuazione della presente legge ai componenti della Consulta e dell'ufficio di segreteria e agli esperti spetta un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

Le cose che saranno recuperate nel corso delle operazioni e dei lavori disposti ai sensi dell'articolo 1, nel caso in cui non ne venga deliberata la distruzione, saranno acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvederà alla loro custodia e all'eventuale vendita secondo le norme stabilite dagli articoli 456 e 458 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Le somme eventualmente ricavate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 23, capitolo 3650, riguardante « Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile ».

Art. 3.

Ai fini del risarcimento dei danni anche per nocumento al patrimonio ittico e all'ambiente marino e del rimborso delle spese che saranno disposte in attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della marina mercantile, oltre ad esperire autonoma azione giudiziaria, può costituirsi parte civile nei procedimenti penali che in conseguenza dell'affondamento della motocisterna « Klearchos » siano eventualmente promossi nei confronti dei soggetti comunque obbligati per la nave e per il carico.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.500 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1980 e lire 6.500 milioni per l'anno 1981, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rinnovo della convenzione di Lomé ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — SIGNORELLO — PANDOLFI — LA MALFA — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **432**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nello statuto dell'Università degli studi di Milano, dopo l'art. 278, sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche presso la facoltà di farmacia.

Scuola di specializzazione
in scienza e tecnologia cosmetiche

Art. 279. — E' istituita presso la facoltà di farmacia una scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche con lo scopo di fornire agli allievi una preparazione completa teorica e sperimentale nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici.

Art. 280. — La scuola rilascia un diploma di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche.

La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è di due anni.

Art. 281. — Alla scuola possono essere iscritti venti allievi per anno. L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso per esami e titoli.

Possono iscriversi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, chimica industriale e scienze biologiche.

Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e della quietanza del pagamento di tasse, soprattasse e contributi relativi.

Gli iscritti sono obbligati alla frequenza ai corsi di lezioni ed esercitazioni.

La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere gli esami annuali di profitto per essere ammessi all'anno successivo.

L'esame di diploma, al quale i candidati potranno essere ammessi dopo aver superato tutti gli esami di profitto, consiste in una discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento tecnico-scientifico assegnato allo specializzando dal direttore della scuola.

Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola e sono composte di norma, rispettivamente di tre e sette membri.

Art. 282. — Le materie di insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia, istologia, istochimica della cute e annessi;
2) fisiologia e biofisica della cute e annessi;
3) biochimica della cute e annessi;
4) farmacologia e tossicologia cosmetica;
5) principi chimico-fisici della cosmetologia;
6) chimica dei prodotti cosmetici I;
7) tecnologia e formulazione cosmetica I;
8) controllo chimico di qualità I.

2° *Anno*:

1) microbiologia applicata ed igiene della produzione;
2) impianti, macchinario e organizzazione della produzione;
3) controllo biologico e microbiologico di qualità;
4) chimica dei prodotti cosmetici II;
5) tecnologia e formulazione cosmetica II;
6) controllo chimico di qualità II;
7) legislazione cosmetica e documentazione;
8) informazione ed educazione cosmetologica.

Ad ogni corso corrisponderà un adeguato numero di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, che potranno essere svolte da più docenti in relazione alla particolare necessità di ciascun corso.

Oltre alle predette materie possono essere tenuti seminari e conferenze di aggiornamento inerenti all'oggetto della scuola di specializzazione.

Art. 283. — La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Milano. Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni docenti di altre facoltà o Università, od esperti, anche dall'estero.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario di ruolo o fuori ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà, per la durata di tre anni, scelti fra i docenti di discipline chimico-farmaceutiche (uno); farmaco-biologiche (uno) e tecnologiche (tre).

Il direttore della scuola è nominato dal rettore.

Il direttore e i membri del consiglio sono rieleggibili.

In casi di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.

Art. 284. — Gli incarichi di insegnamento, anche per un numero limitato di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio amministrativo dell'Università.

Art. 285. — Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia.

I contributi a carico degli iscritti saranno fissati annualmente dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà e della scuola e resi noti con apposito manifesto.

Art. 286. — Le date di inizio e termine delle lezioni sono fissate dalla facoltà udito il consiglio della scuola, in dipendenza da ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi e delle esercitazioni.

Art. 287. — Al funzionamento della scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi da parte degli iscritti. La scuola peraltro potrà avvalersi anche di contributi, lasciti o donazioni provenienti da enti, industrie e privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1980
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1980.

Determinazione del contingente di personale del soppresso Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* e 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerata l'esigenza di determinare, ai sensi dello art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, il contingente di personale del soppresso Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.) da mettere a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia per il successivo collocamento in apposito ruolo speciale provvisorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.), in servizio presso le strutture e gli uffici dell'Ente operanti nel Friuli-Venezia Giulia, da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia, è costituito come dall'annessa tabella.

Art. 2.

L'effettiva messa a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 12 aprile 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PUMILIA

TABELLA

PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE MORALE DEL FANCIULLO (E.N.P.M.F.) MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Padovini Anna Maria, carriera di concetto tecnica.

(6670)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1980.

Contributo straordinario alle spese di gestione delle navi da pesca ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 57;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo straordinario alle spese di gestione commisurato alle miglia percorse nell'esercizio della pesca professionale marittima previsto dalla legge citata nelle premesse è corrisposto con le modalità stabilite negli articoli seguenti per le navi autorizzate ad

esercitare la pesca costiera locale, costiera ravvicinata e mediterranea o d'altura secondo il permesso di pesca di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e dell'art. 74 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge stessa (decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639).

Art. 2.

Per ottenere la corresponsione del contributo l'armatore o il rappresentante dell'impresa di pesca che gestisce il motopeschereccio deve presentare domanda alla capitaneria di porto nella cui giurisdizione è iscritta la nave entro i sessanta giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Nel caso la domanda fosse presentata ad un ufficio marittimo dipendente dalla competente capitaneria di porto o spedita con raccomandata postale è valida, ai fini del termine di presentazione, rispettivamente la data di accettazione dell'ufficio marittimo o dell'ufficio postale.

Art. 3.

La domanda in bollo, corredata da due copie in carta libera e compilata secondo lo schema allegato 1, deve contenere le complete generalità, il numero di codice fiscale, il domicilio del richiedente, l'indicazione del trimestre solare al quale la domanda stessa si riferisce nonché le seguenti dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità:

a) elementi di identificazione della nave e del tipo di pesca cui la medesima è autorizzata (costiera locale, costiera ravvicinata, mediterranea o d'altura) nonché le caratteristiche dello scafo (stazza lorda e netta) e dell'apparato motore (potenza in cavalli asse e consumo medio orario rilevato dalla pagina 5 del « Libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante »);

b) quantitativo totale del carburante consumato nel trimestre;

c) obbligo di far beneficiare del contributo i membri dell'equipaggio imbarcati con contratto di arruolamento « alla parte » o « a compartecipazione »;

d) che per lo stesso titolo non ha ricevuto alcun contributo da parte di altri enti pubblici;

e) indicazione delle ore e dei giorni di attività di pesca nonché dell'eventuale tipo di pesca speciale effettuata in ciascun mese del trimestre.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente in carta semplice contenente l'indicazione delle ore o dei giorni di moto nonché del quantitativo di carburante consumato in ciascun mese del trimestre, vistata dal locale ufficio doganale, secondo lo schema allegato 2.

Copie in carta semplice dell'allegato devono essere unite alle due copie della domanda in carta semplice.

Art. 5.

Il contributo è corrisposto dalla capitaneria di porto nella cui giurisdizione la nave è iscritta alla data di scadenza di ciascun trimestre, con riferimento ai trimestri solari.

Nessun contributo compete per le navi per le quali analogo contributo, in qualunque misura, è corrisposto da altri enti pubblici.

Art. 6.

Il contributo è corrisposto per le navi che, anche in un solo mese del trimestre, non abbiano superato 340 ore ovvero 22 giorni, indipendentemente dal numero delle ore, in attività di pesca.

La predetta limitazione non si applica per le navi che esercitano pesche speciali.

Ai fini dell'applicazione della legge citata nelle premesse, sono identificate pesche speciali:

a) quelle stagionali del pesce azzurro con fonti luminose o con cianciolo, del tonno, del pesce spada e del corallo;

b) quelle effettuate con navi autorizzate alla pesca mediterranea o d'altura con campagne che per risparmio energetico e per economia di gestione sono di durata superiore a 32 giorni consecutivi. La durata delle campagne è rilevata dal giornale di pesca.

Art. 7.

L'ammontare del contributo da corrispondere è calcolato dalla capitaneria di porto moltiplicando il quantitativo totale di carburante consumato nel trimestre, espresso in chilogrammi, per il numero indice (n.i.) arrotondato a 87.

Il predetto numero indice corrisponde al prodotto del coefficiente d'intervento alle spese di gestione (CI) per il rapporto tra la potenza media complessiva di navigazione (PCA × numero ore di moto n) ed il consumo medio totale di combustibile per ciascuno dei periodi presi in considerazione (PCA × numero ore di moto n × kg/CVAh), e cioè:

$$\text{n.i.} = \text{CI} \times \frac{\text{PCA} \times n}{\text{PCA} \times n \times \text{kg/CVAh}}$$

Tenuto conto che:

a) le miglia percorse sono direttamente proporzionali alla potenza complessiva sviluppata dai motori (PCA) nel periodo;

b) nelle normali condizioni operative le ore di moto di un peschereccio possono essere previste mediamente in 18 ore giornaliere;

c) il consumo unitario medio è determinabile in 0,183 kg/CVAh avuto riguardo ad una maggiorazione per manovre e soste;

d) il coefficiente d'intervento alle spese di gestione (CI) è stabilito in 16, in relazione all'incidenza del costo del combustibile sulle spese di gestione delle navi da pesca;

si avrà:

$$\frac{\text{PCA} \times 18}{\text{PCA} \times 18 \times 0{,}183\ \text{kg/CVAh}} = 5{,}46 \times 16 = \text{n.i. } 87{,}36 \text{ arrotondato a } 87$$

Art. 8.

La capitaneria di porto corrisponde direttamente i contributi agli interessati a mezzo di ordinativi di pagamento emessi sugli ordini di accreditamento disposti dal Ministero della marina mercantile, compilando la nota di liquidazione, come da allegato 3, contenente l'attestazione di completezza e di regolarità della domanda e della documentazione allegata.

In quella sede è applicata la ritenuta erariale d'acconto nella misura del 4% (quattro per cento), ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La capitaneria di porto rilascia al beneficiario due copie della nota di liquidazione del contributo, di cui una ai fini della denuncia dei redditi e l'altra per essere messa a disposizione dell'equipaggio, ed effettua la comunicazione prevista dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, numero 784.

Una copia di ciascuna nota di liquidazione è trasmessa al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - Divisione XXIII.

Art. 9.

Ai membri degli equipaggi imbarcati con contratto di arruolamento « alla parte » o « a compartecipazione », le capitanerie di porto rilasciano copie autentiche delle note di liquidazione del contributo a condizione che ne avanzino richiesta in bollo.

In caso di sbarco l'armatore rilascia al marittimo una dichiarazione di impegno a corrispondere la quota del contributo relativo al periodo d'imbarco.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1980
Registro n. 4 *Marina mercantile, foglio n.* 51

ALLEGATO 1

Schema di domanda

Alla capitaneria di porto di . . .

Il sottoscritto . . nato a . il codice fiscale domiciliato a . . via . in qualità di (1) . . . che gestisce il motopeschereccio denominato iscritto al n. . . delle matricole o del R.N.M.G. del compartimento marittimo di . ., chiede l'erogazione del contributo straordinario previsto dalla legge 29 febbraio 1980, n. 57, per il trimestre (2) . 1980.

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) che il predetto motopeschereccio:

1) è autorizzato alla pesca .,

2) ha la stazza lorda di . . . tonn. e quella netta di . . tonn.;

3) ha la potenza dell'apparato motore di . . cavalli asse ed un consumo medio orario di kg . .;

b) che il quantitativo totale di carburante consumato nel predetto trimestre ammonta a complessivi kg .,

c) che si obbliga a far beneficiare del contributo i membri dell'equipaggio imbarcati con contratto di arruolamento « alla parte » o « a compartecipazione »;

d) che per lo stesso titolo non ha ricevuto alcun contributo da parte di altri enti pubblici;

e) che nel sopraindicato trimestre il motopeschereccio ha esercitato la seguente attività di pesca:

. . . . 1980 n. . . . ore n. . . . giorni, pesca speciale . . . . . .
. . . . 1980 n. . . . ore n. . . . giorni, pesca speciale . . . . . .
. . . . 1980 n. . . . ore n. . . . giorni, pesca speciale . . . . . .

In fede.

Data, ...

Il richiedente

(1) Indicare se armatore o rappresentante dell'impresa di pesca.
(2) Indicare il primo ed il terzo mese del trimestre.

ALLEGATO 2

Schema di dichiarazione

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . il . . . . domiciliato a . . . . via . . . . in qualità di . . . . . che gestisce il motopeschereccio denominato . . . . . . iscritto al n. . . . . . delle matricole o del R.N.M.G. del compartimento marittimo di . . . . . dichiara sotto la propria personale responsabilità che il predetto motopeschereccio nel trimestre . . . . 1980 ha esercitato la seguente attività di pesca:

. . . 1980 n. . . . ore e n. . . . giorni, consumo carburante . . . . kg . . . . .
. . . 1980 n. . . . ore e n. . . . giorni, consumo carburante . . . . kg . . . . .
. . . 1980 n. . . . ore e n. . . . giorni, consumo carburante . . . . kg . . . . .

Consumo totale nel trimestre kg . . . . .

In fede.

Data, ...

Il dichiarante

. . . .

DOGANA DI . . . . .

Visti gli atti d'ufficio, si confermano gli orari e le giornate di moto nonchè il quantitativo di carburante consumato nel periodo sopradescritto.

Data, ...

Il capo dogana

. . . .

ALLEGATO 3

Nota di liquidazione

CAPITANERIA DI PORTO DI . . . . .

Richiedente . . . . nato a . . . . . il . . . . . . codice fiscale n. . . . . domiciliato a . . . . via . . . . armatore o rappresentante dell'impresa di pesca che gestisce il motopeschereccio . . . . iscritto al numero . . . delle matricole o del R.N.M.G. di questo compartimento marittimo, di . . . . .t.s.l. e . . . .t.s.n., potenza apparato motore . . . . . cavalli asse, abilitato alla pesca . . . . . .

Preso atto che la predetta nave non ha superato in nessun mese del sottoindicato trimestre le 340 ore ovvero le 22 giornate, indipendentemente dal numero delle ore, in attività di pesca oppure che ha esercitato la pesca speciale . . . . . ., si attesta la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata e si liquida il contributo previsto dalla legge 29 febbraio 1980, n. 57, per il trimestre . . . . 1980 come segue:

Carburante consumato kg . . . × n.i. . . . L. . . . . .
Ritenuta erariale d'accordo 4% . . . . . » . . . . .

Differenza . . . . . L. . . . . .

Bollo e arrotondamento . . . . » . . . . .

Importo che viene liquidato e pagato . . . L. . . . . .

(Diconsi lire . . . .).

Copie della presente nota vengono rilasciate all'interessato ai fini della denuncia dei redditi e per informazione dell'equipaggio.

Il capo sezione pesca

. . . .

Emesso ordinativo di pagamento n. . . . in data . . . . . per l'importo di L. . . . . . ., al netto di ritenute erariali e bollo, sull'ordine di accreditamento n. . . . . del . . . . .

L'ufficiale alla cassa

. . . .

Visto: *Il comandante*

. . . .

(7657)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nucleomicina » iniettabile, flacone 400.000 U + fiale solvente g 0,5, della ditta Albi terapeutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 6103/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 25 giugno 1956 con il quale venne registrata al n. 11276 a nome della ditta Albi terapeutici con sede in Milano, via Stilicone, 39, la specialità medicinale denominata « Nucleomicina » iniettabile, flacone 400.000 U + fiale solvente g 0,5, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nucleomicina » iniettabile, flacone 400.000 U + fiale solvente g 0,5, registrata al n. 11276 in data 25 giugno 1956 a nome della ditta Albi terapeutici, con sede in Milano, via Stilicone, 39.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6720)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sonosol » 25 compresse, della ditta Laboratorio farmaceutico A. Malizia, in Milano. (Decreto di revoca n. 6107/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 19 ottobre 1961 con il quale venne registrata al n. 18772 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico A. Malizia con sede in Milano, via Giacosa n. 31, la specialità medicinale denominata « Sonosol » 25 compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sonosol » 25 compresse, registrata al numero 18772 in data 19 ottobre 1961 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico A. Malizia, con sede in Milano, via Giacosa n. 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6724)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio solo per l'esportazione della specialità medicinale denominata « Formocarbina antispastica » tubo da g 100 di granulare, della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia, in Milano. (Decreto di revoca n. 6091/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 gennaio 1960 con il quale venne autorizzata la produzione, esclusivamente per la esportazione, della specialità medicinale denominata « Formocarbina antispastica » tubo da g 100 di granulare, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia, con sede in Milano, via Giacosa n. 31;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione, esclusivamente per l'esportazione, rilasciata in data 23 gennaio 1960, della specialità medicinale denominata « Formocarbina antispastica » tubo da g 100 di granulare, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia, con sede in Milano, via Giacosa n. 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6693)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tuthepar composto », nella preparazione flacone da 150 cc, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma, ceduta successivamente alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratorio farmaco biologico, in Roma. (Decreto di revoca n. 6084/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 25 maggio 1950, 28 giugno 1952 e 14 novembre 1953 con i quali venne registrata al n. 3435 la specialità medicinale denominata « Tuthepar composto », nella preparazione flacone da 150 cc, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla n. 101, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la suddetta sede;

Vista la scrittura privata registrata in data 23 dicembre 1971 a Roma - ufficio del registro atti privati, al n. 38153 con la quale la suddetta specialità medicinale è stata ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratori farmaco biologici, con sede in Roma, via dei Durantini n. 148;

Considerato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tuthepar composto », nella preparazione flacone 150 cc, registrata al n. 3435 in data 25 maggio 1950, 28 giugno 1952 e 14 novembre 1953 a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla n. 101 e poi ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratorio farmaco biologico, con sede in Roma, via dei Durantini n. 148.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6686)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « B1 - Stricnyl » 20 compresse, della ditta S.r.l. Bruschettini, in Genova. (Decreto di revoca n. 6113/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 settembre 1976 con il quale venne registrata al n. 4118 la specialità medicinale denominata « B1 - Stricnyl » 20 compresse, a nome della ditta S.r.l. Bruschettini (già S.a.s. Laboratorio di terapia sperimentale dr. Bruschettini) con sede e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo n. 6, codice fiscale 00265870105, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta interessata in data 14 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha chiesto in data 30 luglio 1976 una proroga di sei mesi per inviare le controdeduzioni e che tale documentazione non è mai stata trasmessa a questo Ministero;

Sentito il Consiglio superiore di sanità il 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « B1 - Stricnyl » 20 compresse, registrata al n. 4118 in data 27 settembre 1976, a nome della ditta S.r.l. Bruschettini, con sede e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo n. 6, codice fiscale numero 00265870105.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6796)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salonpas italiana, in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di cerotti per uso medicale, di origine e provenienza Giappone, la ditta Salonpas italiana, via Fabretti, 5, Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 26.974,62 di cui al mod. *B*-Import n. 5318350 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Roma in data 12 settembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 21 giugno e il 6 ottobre 1976 con un ritardo, quindi, di otto e dodici mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 706709 dell'11 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato da circostanze di carattere meramente aziendale, ovvero da momentanei impedimenti finanziari della ditta Salonpas per i quali sarebbe stato eccessivamente gravoso affrontare le spese di sdoganamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta, per conto dell'interessata, dalla Cassa di risparmio di Roma con istanza del 15 giugno 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salonpas italiana mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma nella misura del 5 % di $ USA 26.974,62 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7352)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.

Modalità di recupero nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dei contributi previdenziali sospesi in taluni comuni delle province di Novara, Torino e Vercelli danneggiati dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, concernente interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali, con cui, nei comuni indicati nella tabella *A* allegata alla predetta legge, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga compresi tra il 1° settembre 1978 ed il 31 gennaio 1979, nonchè della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1978 all'aprile 1979;

Visto in particolare il terzo comma del predetto art. 6, che affida al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione, con proprio decreto da assumere di concerto con il Ministro del tesoro, delle modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un biennio;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito al recupero dei predetti contributi stabilendone le relative modalità;

Decreta:

Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro di tutti i settori produttivi per il personale occupato sospesi per i periodi di paga compresi tra il 1° settembre 1978 ed il 31 gennaio 1979, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, è stabilito in otto rate mensili uguali e consecutive decorrenti dal mese di giugno 1980.

Il recupero dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo nonchè dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispet-

tivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, la cui riscossione è stata sospesa limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1978 all'aprile 1979, è stabilito in una annualità a partire dalla rata con scadenza al giorno dieci del mese di giugno 1980.

Il recupero dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dalle aziende per il personale occupato nonchè dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e sospesi ai sensi della legge innanzi citata è stabilito in due rate semestrali con scadenza nei mesi di luglio 1980 e gennaio 1981.

Il recupero dei contributi di cui al presente decreto verrà effettuato senza corresponsione di interessi o altri oneri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(6979)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo a r.l. « Gamma », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 21 febbraio 1980, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa di consumo a r.l. « Gamma », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo a r.l. « Gamma », con sede in Roma, costituita per rogito notaio avv. Franco Ventura di Roma in data 28 ottobre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avvocato Costantino Foglia ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1980

p. *Il Ministro*: CAMPAGNOLI

(7332)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1980.

Assegnazione al comune di San Benedetto del Tronto di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di San Benedetto del Tronto in data 7 gennaio 1980, intesa ad ottenere la assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale, il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di San Benedetto del Tronto un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Ascoli Piceno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: ROGNONI

(7263)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1980.

Assegnazione al comune di Cassino di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Cassino in data 1° agosto 1979, intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale, il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Cassino un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Frosinone è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 luglio 1980

Il Ministro: ROGNONI

(7262)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manetti & Roberts, con sede legale ed uffici tecnici e di ricerca in Calenzano e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano, Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Manetti & Roberts, con sede legale ed uffici amministrativi in Firenze, stabilimento ed uffici tecnici e di ricerca in Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1979 al 3 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano, Firenze, Venezia, Roma e Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manetti & Roberts, con sede legale ed uffici amministrativi in Firenze, stabilimento ed uffici tecnici e di ricerca in Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli), è prolungata al 4 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7658)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manetti & Roberts, con sede legale ed uffici tecnici e di ricerca in Calenzano e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano, Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Manetti & Roberts, con sede legale ed uffici amministrativi in Firenze, stabilimento ed uffici tecnici e di ricerca in Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 14 giugno 1980 e 1° agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1979 al 4 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano, Firenze, Venezia, Roma e Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manetti & Roberts, con sede legale ed uffici amministrativi in Firenze, stabilimento ed uffici tecnici e di ricerca in Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli), è prolungata al 3 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7659)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Ripianamento delle perdite di esercizio subite dall'Ufficio italiano dei cambi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, convertito nella legge 23 febbraio 1977, n. 42, recante norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1976, concernente i criteri per la valutazione dell'oro e la destinazione dei saldi attivi emergenti in sede di prima valutazione;

Visto che il bilancio dell'Ufficio italiano dei cambi relativo all'esercizio 1979 ha registrato una perdita di L. 993.975.862.386, di cui L. 718.594.750.274 rappresentate da perdite di cambio accertate al momento di rimborso di prestiti esteri;

Visto che a fronte di tale perdita l'Ufficio italiano dei cambi ha utilizzato per L. 319.068.108.992 le disponibilità del « Fondo di riserva decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867 », riportando a nuovo la differenza di lire 674.907.753.394;

Considerato che tale perdita di cambio prodottasi nella gestione valutaria italiana nell'anno 1979 non è stata integralmente coperta con disponibilità propria dell'Ufficio italiano dei cambi;

Ritenuto che si rende necessario coprire la differenza di L. 674.907.753.394 utilizzando le disponibilità del Fondo costituito presso la Banca d'Italia in applicazione del decreto-legge n. 867/1976: « per la copertura di perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana »;

Vista la lettera della Banca d'Italia dell'11 giugno 1980, n. 210568;

Decreta:

Art. 1.

Le disponibilità del Fondo per la copertura delle perdite di cambio della gestione valutaria italiana, costituito da parte della Banca d'Italia in attuazione dell'art. 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, convertito nella legge 23 febbraio 1977, n. 42, nella misura stabilita dal decreto ministeriale 31 dicembre 1976, sono destinate per L. 674.907.753.394 (seicentosettantaquattromiliardi novecentosettemilioni settecentocinquantatremila trecentonovantaquattro) al ripianamento delle perdite di cambio subìte dall'Ufficio italiano dei cambi nell'esercizio 1979 e non coperte con disponibilità proprie dell'Ufficio stesso.

Art. 2.

La quota del Fondo per la copertura delle perdite di cambio di cui all'art. 1 del presente decreto non concorre in alcun caso a formare il reddito imponibile dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il presente decreto, che avrà effetto a decorrere dalla data odierna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7656)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Determinazione del salario medio e del periodo medio di occupazione ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti per la particolare categoria dei lavoratori addetti all'assistenza domiciliare operanti nella provincia di Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti gli articoli 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1987 l'obbligo del versamento dei contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il salario medio ed il periodo medio di occupazione ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in relazione al disposto dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la categoria dei lavoratori del settore dell'assistenza domiciliare nella provincia di Forlì (soci della Cooperativa C.A.D.) sono stabiliti rispettivamente in L. 3.500 giornaliere ed in quindici giorni al mese.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7661)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 5 luglio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Antoine Bernard, console, capo sezione consolare dell'ambasciata di Haiti a Roma.

(7543)

MINISTERO DELLA DIFESA

Disposizione per l'ammissione a domanda nel Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare - ruolo ordinario, categoria magistrati e categoria cancellieri.

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826, modificato dall'art. 3 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1766, il Ministero della difesa stabilisce che gli aspiranti alla nomina ad ufficiale del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare - ruolo ordinario, categoria magistrati e categoria cancellieri, che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, modificato dalla legge 6 luglio 1940, n. 1040, dovranno inoltrare al Ministero della difesa, per il tramite della procura generale militare della Repubblica - Roma, la relativa domanda, entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente disposizione.

Entro tale termine dovranno, altresì, essere inoltrate le istanze degli ufficiali, già iscritti a domanda nel ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, categoria cancelliere, i quali alla data della presente pubblicazione si trovino in possesso dei requisiti prescritti per l'attribuzione di un grado militare superiore a quello di cui siano già rivestiti.

Le domande, di cui sopra, redatte in conformità delle leggi sul bollo, dovranno essere corredate dei documenti indicati nel citato art. 12 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826, e cioè:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare;
4) copia dello stato di servizio (civile) per i cancellieri a riposo della magistratura ordinaria;
5) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo e la durata dell'effettivo esercizio professionale per i liberi professionisti esercenti la professione di procuratore;
6) certificato rilasciato dal presidente del competente collegio notarile, per i notai.

Nella domanda devono essere specificati il titolo in base al quale gli interessati concorrono ed il grado militare cui aspirano.

Gli interessati potranno dichiarare, ove ritengano opportuno, che, non trovando posto nell'organico del grado indicato, accettano anche la nomina ad un grado inferiore.

(7638)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Istituzione del libro genealogico della razza equina Maremmana

Con decreto ministeriale 21 luglio 1980, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1977, n. 616, è stata disposta la istituzione, presso l'Associazione italiana allevatori, del libro genealogico della razza equina maremmana e viene approvato il relativo regolamento.

(7614)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato concernente titoli di studio rilasciati da istituti scolastici inesistenti

Il Ministero della pubblica istruzione, anche a seguito dell'accertamento di titoli di licenza media rilasciati da un istituto non compreso nel precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1980, ritiene utile rinnovare il comunicato medesimo, con il quale è stato reso noto che sono da considerare privi di valore legale e, pertanto, nulli i titoli rilasciati dai seguenti istituti scolastici sforniti del riconoscimento legale degli studi di cui all'art. 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86:

scuola media « S. Paolo » di Roma;
scuola media « Francesco Petrarca » di Roma, via Rossi Vittorio, 25;
scuola media « S. Pietro » di Roma;
scuola media « S. Marta » di Roma;
scuola media « Mazzini » di Velletri, via del Corso, 165;
scuola media « Marco Polo » di Roviano di Napoli;
istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Verga » di Roma;
istituto tecnico commerciale e per geometri « Francesco Petrarca » di Roma, via Vittorio Rossi, 25;
istituto tecnico commerciale e per geometri « Pio XI » di Roma, via Vittorio Rossi, 25;
istituto tecnico commerciale e per geometri « Mazzini » di Velletri, via del Corso, 165.

Nel caso venissero riscontrati casi di omonomia, si deve tenere presente che l'elemento distintivo è costituito dalla sede dell'istituto privo del riconoscimento legale degli studi.

(7639)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 15 luglio 1980, n. 498/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla The California State University and Colleges la donazione di 660 dollari (seicentosessanta dollari) da destinare alla facoltà di magistero per la biblioteca americana di quel- l'Ateneo.

(7640)

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 11 luglio 1980, n. 566/1.14.2 Div. S, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla S.p.a. Terme di Chianciano di una somma di L. 1.000.000 da destinare all'istituto di semeiotica medica per ricerche effettuate in campo di epatologia.

(7641)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 mod. 241 D.P. — Data: 12 marzo 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bergamo. — Intestazione: Bonetalli Valeria, nata a Las Palmas l'11 giugno 1942. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale: L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7310)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 13 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	—	840,45	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	—	—	—	725,65	—	—	—
Marco germanico	—	—	—	—	—	—	473,39	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	434,98	—	—	—
Franco belga	—	—	—	—	—	—	29,596	—	—	—
Franco francese	—	—	—	—	—	—	204,30	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	—	—	—	1996,40	—	—	—
Lira irlandese	—	—	—	—	—	—	1788 —	—	—	—
Corona danese	—	—	—	—	—	—	153,20	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	—	—	—	173,30	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	—	—	—	202,20	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	—	—	—	514,35	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	—	66,85	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	—	17,08	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	11,635	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	—	—	—	3,758	—	—	—

Media dei titoli del 13 agosto 1980

Rendita 5% 1935	67,275
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,250
» 5,50% » » 1968-83	84,300
» 5,50% » » 1969-84	81,200
» 6% » » 1970-85	79,225
» 6% » » 1971-86	77,250
» 6% » » 1972-87	73 —
» 9% » » 1975-90	75,600
» 9% » » 1976-91	77,400
» 10% » » 1977-92	82,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,600
» » » » 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	97,900
» » » » 1-10-1979/81	98,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,800
» » » » 1- 7-1979/82	97,600
» » » » 1-10-1979/82	97,750
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,350
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,725
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,625
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,575
» » » 12% 1- 4-1982	94,950
» » » 12% 1-10-1983	92,800
» » » 12% 1- 1-1984	92,775
» » » 12% 1- 4-1984	92,750
» » » 12% 1-10-1984	92,175
» » » 12% 1-10-1987	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1980

Dollaro USA	840,50
Dollaro canadese	725,975
Marco germanico	473,315
Fiorino olandese	434,915
Franco belga	29,595
Franco francese	204,30
Lira sterlina	1996,45
Lira irlandese	1788,25
Corona danese	153,175
Corona norvegese	173,27
Corona svedese	202,19
Franco svizzero	514,245
Scellino austriaco	66,845
Escudo portoghese	17,09
Peseta spagnola	11,631
Yen giapponese	3,758

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a ottocentoquarantatre posti di coadiutore meccanografo nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - ruolo degli uffici del registro e degli uffici I.V.A.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della sopracitata legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974 con cui, tra gli altri, è stato stabilito il programma di esame di ammissione nei ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 177, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni organiche, della indisponibilità e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ottocentoquarantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli uffici I.V.A., da ripartire fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Regione	posti	Regione	posti
Abruzzo	posti 22	Molise	posti 11
Basilicata	» 12	Piemonte	» 75
Calabria	» 19	Puglia	» 48
Campania	» 54	Sardegna	» 19
Emilia-Romagna	» 80	Sicilia	» 68
Friuli-Venezia Giulia	» 23	Toscana	» 71
Lazio	» 75	Provincia autonoma di Trento	» 10
Liguria	» 36	Umbria	» 15
Lombardia	» 119	Veneto	» 62
Marche	» 24		

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza devono essere direttamente presentate o fatte pervenire alla intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del presente bando;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 10 gennaio 1957, n. 3, nella legge 2 aprile 1968, n. 482. I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

Saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

Colloquio:

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;

Storia d'Italia dal 1870;

Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

Aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;

Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

L'8 novembre 1980, *sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica e al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica e il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli uffici I.V.A., con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 18.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 16 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1980
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 213

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2000)

All'intendenza di finanza di . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . c.a.p. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ottocentoquarantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli uffici I.V.A.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso . in data . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nel bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza

Data, .

Firma

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita alla intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(7546)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici per complessivi ventotto posti vacanti nella dotazione organica dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

L'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste bandisce i seguenti concorsi:

1) concorso pubblico a due posti di operatore tecnico-professionale in prova per l'unità organica « sismica ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado eventualmente integrato dal diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale per l'industria;

2) concorso pubblico ad un posto di operatore tecnico-professionale in prova per l'unità organica « servizi tecnici ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado eventualmente integrato dal diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale per l'industria;

3) concorso pubblico a tre posti di collaboratore tecnico-professionale in prova per l'unità organica « sismica ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea in ingegneria elettronica o geologia o fisica; costituisce titolo una documentata attività di ricerca nel campo della interpretazione dei dati sismici e/o della acquisizione dei dati sismici e/o al processing sismico;

4) concorso pubblico ad un posto di assistente in prova nel ruolo tecnico-professionale per l'unità organica « metodologie non sismiche ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di geometra; costituisce titolo la documentata esperienza nel campo della topografia;

5) concorso pubblico ad un posto di archivista dattilografo in prova nel ruolo amministrativo per l'unità organica « servizi amministrativi ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di dattilografia;

6) concorso pubblico a tre posti di collaboratore tecnico-professionale in prova per l'unità organica « servizi tecnici ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di laurea in ingegneria elettronica o fisica o matematica; costituisce titolo una documentata attività di ricerca nel campo dei sistemi operativi e nello sviluppo dei programmi;

7) concorso pubblico a due posti di operatore tecnico-professionale in prova per l'unità organica « servizi tecnici ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado eventualmente integrato dal diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale per l'industria;

8) concorso pubblico a due posti di collaboratore tecnico-professionale in prova per l'unità organica « sismologia ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di laurea in ingegneria o fisica o geologia; costituisce titolo una documentata attività di ricerca nel campo della gestione e dell'analisi dei dati derivanti da reti a corto e lungo periodo;

9) concorso pubblico ad un posto di assistente in prova nel ruolo tecnico-professionale per l'unità organica « sismologia ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; costituisce titolo la documentata esperienza nel campo della strumentazione elettronica;

10) concorso pubblico a quattro posti di assistente in prova nel ruolo tecnico-professionale per le unità organiche « sismica », « laboratori marini » e « sismologia ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di perito industriale elettronico o in telecomunicazioni; costituisce titolo la documentata esperienza nel campo della strumentazione elettronica;

11) concorso pubblico a quattro posti di assistente in prova nel ruolo amministrativo per l'unità organica « servizi amministrativi ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; costituisce titolo la documentata attività nel campo contabile e finanziario o in campo affine;

12) concorso pubblico a due posti di collaboratore tecnico-professionale in prova per l'unità organica « laboratori marini ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di laurea in ingegneria o fisica o matematica o geologia; costituisce titolo una documentata attività di ricerca nel campo della oceanografia o in campo affine;

13) concorso pubblico ad un posto di collaboratore tecnico-professionale in prova per l'unità organica « metodologie non sismiche ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di laurea in matematica o fisica o geologia; costituisce titolo una documentata attività di ricerca nel campo del dominio spaziale e temporale di segnali e dati geofisici;

14) concorso pubblico ad un posto di collaboratore in prova nel ruolo amministrativo per l'unità organica « Servizi amministrativi ». Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di laurea in economia e commercio, scienze politiche o equivalenti; costituisce titolo una documentata esperienza nella gestione amministrativa in enti pubblici.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato in quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti richiesti ed altre condizioni, nonchè per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'ufficio del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale, Borgo Grotta Gigante, 34016 Sgonico (Trieste).

(7616)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di archivista di Stato nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare l'art. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, sull'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali è stato autorizzato a bandire concorsi pubblici nell'anno 1979;

Considerato che, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il cinquanta per cento dei posti disponibili nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica, di cui alla tabella I, 6, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805/75, deve essere riservato ai giovani che hanno realizzato progetti specifici in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Accertato che nel predetto ruolo sussistono le vacanze per indire un concorso pubblico a cinquantadue posti di archivista di Stato in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Dei suddetti posti nove sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

I vincitori del concorso saranno assegnati a tutti gli istituti archivistici tranne a quelli della Campania, del Lazio, dell'Umbria e della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia o in lettere o in filosofia o in storia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso la facoltà di magistero.

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque.

Il limite massimo di età è elevato di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purchè complessivamente non siano superati i quaranta anni di età.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo di età non può superare i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (francese, inglese, spagnolo, tedesco) in cui intendono sostenere la prova orale di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 6 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per

i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.
Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente ai nostri giorni.

2) Storia del diritto italiano, con particolare riferimento alle fonti ed al diritto pubblico, sino agli attuali ordinamenti.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) Le materie delle prove scritte.

2) Diritto costituzionale e organizzazione della pubblica amministrazione.

3) Archivistica e vigente legislazione archivistica.

4) Nozioni di contabilità di Stato.

5) Lettura e versione orale di un brano latino.

6) Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o spagnolo o tedesco).

7) Altra lingua straniera, tra quelle indicate precedentemente, a scelta del candidato (prova facoltativa).

8) Servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

9) Legislazione concernente la tutela dei beni culturali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *gennaio* 1981, *saranno indicati i giorni, l'ora ed i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova facoltativa di lingua sarà valutata in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.
Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro od equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o modello 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dall'Ammi-

nistrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente ed assimilato;

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della Difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare;

23) partecipanti ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, contenente provvedimenti per l'occupazione giovanile, modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479: certificato dell'amministrazione attestante il servizio prestato.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore **a tre** mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Coloro che senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *luglio* 1980.
Registro n. 12 *Beni culturali, foglio n.* 35

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a . . . il . . resident in . . . . . (provincia . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquantadue posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1980.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (1) . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

3) non ha riportato condanne penali: (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . il . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) in caso di ammissione al colloquio chiede di sostenere la prova obbligatoria di lingua straniera in . . . . (3) e quella facoltativa (per coloro che intendono sostenerla) in . . . . (3);

9) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma . . . . . . (4)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

. . . .
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare la lingua straniera: francese o inglese o spagnolo o tedesco.

(4) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(7547)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(2755/S)

OSPEDALE « S. CORONA » DI GARBAGNATE MILANESE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Garbagnate Milanese (Milano).

(2756/S)

OSPEDALE DI CASTEL GOFFREDO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel Goffredo (Mantova).

(2753/S)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(2743/S)

OSPEDALE CIVILE DI VETRALLA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vetralla (Viterbo).

(2754/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PESCOPAGANO

Concorso a due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescopagano (Potenza).

(2742/S)

OSPEDALI « EUR-GARBATELLA » DI ROMA

Concorso a due posti di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Roma.

(2752/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione, di cui uno per il dipartimento di emergenza e di accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(2744/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802250)